TESTO UNICO L'IMPOSTA DI REGISTRO

Art. 52-bis

Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione

La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, e' esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualita' successive alla prima.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2005, tuttora in vigore · versione 40

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico l'imposta di registro
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Titolo	IV — Determinazione della base imponibile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-l-imposta-di-registro/art-52-bis-liquidazione-dell-imposta-derivante-dai-contratti-di-locazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it